

## Statuto

### Art. 1 - **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CONFPROFESSIONI", con sede in Roma, Viale Pasteur n.65 cap. 00144.

Potranno essere costituiti sul territorio nazionale Delegazioni ed Uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto della Fondazione stessa.

### Art. 2 - **Finalità**

La Fondazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni, supporti consulenziali e logistici ed ogni altra attività finalizzata al riconoscimento ed allo sviluppo delle Professioni Intellettuali, di coloro che le esercitano e dei loro collaboratori.

### Art. 3 - **Attività**

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà:

- promuovere e coordinare comitati e commissioni

attivate sia su temi di più generale interesse per le Professioni Intellettuali, sia su singoli problemi o questioni riguardanti le sue componenti;

- effettuare o far predisporre studi, ricerche e raccolte normative;

- studiare e predisporre pareri, istanze, proposte legislative su detti temi;

- sviluppare un servizio stampa atto a garantire una adeguata comunicazione sulle posizioni ed attività del comparto professionale;

- promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato del lavoro delle Professioni Intellettuali e delle sue esigenze, nonché dei contenuti tipici delle prestazioni professionali;

- attivare iniziative editoriali per la pubblicazione e distribuzione dei risultati delle attività di ricerca e di specifiche riviste e periodici;

- promuovere e gestire attività formativa di perfezionamento e specializzazione, con particolare riguardo alla formazione ed allo sviluppo della cultura e delle rappresentanze confederali, territoriali ed associative del comparto libero professionale, nonché ogni altra tipologia di attività formativa ai componenti del mondo professionale;

- organizzare e gestire congressi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari e giornate di studio al fine di valorizzare la funzione sociale dei professionisti e migliorarne la preparazione;
- sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- offrire servizi di supporto e consulenza specialistica alle istituzioni del comparto, quali Confederazioni, Associazioni ed Organismi collegati;
- assicurare un adeguato supporto logistico ed operativo alle iniziative generate dal sistema del comparto;
- partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il finanziamento, anche parziale, di iniziative volte allo studio del mercato professionale, alla formazione o all'aggiornamento giuridico, economico, tecnico, amministrativo o sanitario, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra indicate;
- certificare percorsi formativi e livelli pro-

fessionali in conformità alle normative europee recepite dall'ordinamento nazionale

Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione potrà:

- richiedere, utilizzare ed attribuire contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
- concludere accordi e convenzioni, contratti con prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere di ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- costituire organismi societari, acquisire partecipazioni in società ed altri organismi nazionali ed internazionali, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.

Per il miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni, nonché ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

**Art. 4 - Durata**

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### Art. 5 - **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, verrà aumentato ed alimentato con contributi dell'Ente fondatore, con contributi pubblici o di Organismi sopranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di eredità, legati e lasciti, da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, purché siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio per le finalità ed attività previste dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

#### Art. 6 - **Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- contributi, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- ricavi e proventi derivanti dalle attività

istituzionali previste dall'art. 3 del presente Statuto;

- ricavi e proventi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;

- somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio che vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;

- introiti da corrispettivi per iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale, o da sponsorizzazioni o contribuzioni, anche alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 7 - **Fondatore**

Fondatore, con tutte le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è la Confprofessioni.

#### Art. 8 - **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 9 - **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Fondatore ed è composto da cinque membri.

Ne fanno parte, purchè componenti degli organi statutari di Confprofessioni:

- a) il Presidente di Confprofessioni;
- b) due componenti della Giunta esecutiva di Confprofessioni;
- c) due componenti indicati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno.
- l'esclusione dagli organi statutari di Confprofessioni.

Per i soggetti previsti dalle superiori lettere a) e b), lo spirare del mandato da una delle cariche istituzionali, per naturale decorrenza dei termini, non costituisce causa di esclusione e rimane in ca-

rica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto.

L'esclusione deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione presa a maggioranza semplice dal Consiglio stesso.

Il fondatore, a prescindere dalle qualifiche soggettive di cui ai punti a) e b) , nominerà il subentrante al fine di integrare l'organo e lo stesso rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto al momento della sua nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività;

b) approvare eventuali regolamenti;

c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;

e) autorizzare la stipula di convenzioni o la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;

f) deliberare le richieste di contributi e finan-

ziamenti;

g) deliberare sulla costituzione e sulla composizione del Comitato Scientifico e di eventuali ulteriori comitati o commissioni che concorrano allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;

h) nominare il Vice Presidente;

i) nominare, se del caso, su indicazione del Presidente, il Direttore Generale;

j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere preventivamente approvate dal Fondatore;

k) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma, in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente o entro trenta giorni se ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, inviato agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, certificandone l'avvenuta tra-

smissione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima ed anche in assenza delle predette formalità il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. In ogni caso il Presidente potrà invitare a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, i componenti del Comitato Scientifico, nonché persone estranee alla Fondazione.

Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente o di chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da riferire su apposito libro adunanze.

**Art. 10 - Presidente e Presidente onorario.**

Presidente del Consiglio di amministrazione è di diritto il Presidente di Confprofessioni.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le pubbliche autorità.

Egli inoltre svolge le seguenti azioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio.

Il Presidente può proporre al Consiglio la delega di singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario della Fondazione che si sia distinto per particolari meriti ed attività svolte a favore delle Professioni Intellettuali.

Lo stesso ha solo diritto ad intervenire alle varie riunioni e ha potere propositivo. Il suo parere non è vincolante per il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione in tutti gli aspetti di comunicazione, relazioni esterne e manifestazioni culturali.

#### **Art. 11 - Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri membri, un Comitato Esecutivo formato da numero tre componenti, cui verrà affidata la gestione operativa della Fondazione e delle attività da que-

sta poste in essere.

#### **Art. 12 Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce natura, durata, remunerazione e qualifica del rapporto.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione ed in particolare:

- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del suddetto organo;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo i mezzi necessari per la loro concreta attuazione;
- dirige gli uffici ed il personale di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

#### **Art. 13 - Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, è composto da un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e

scientifiche.

I membri del Comitato, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione; il Comitato, su sollecitazione o richiesta degli organi della Fondazione potrà fornire indicazioni, pareri e quant'altro necessario ed utile ad assicurare un alto livello qualitativo delle attività, nonché un costante collegamento con le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale ed accademica.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

#### **Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito comunque il parere non vincolante del Fondatore, tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili; essi durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Il Fondatore designa, comunque tra i soggetti nominati, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori:

a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, re-

digendo, per ciascuno di essi, una relazione;

b) compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;

c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - Remunerazione delle cariche**

Alle cariche della Fondazione, oltre il rimborso per le spese documentate, come regolamentato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere riconosciuto un compenso anche sotto forma di indennità di carica o gettone di presenza, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, entro centoventi giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio stesso e quello preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente.

#### Art. 17 - **Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 18 - **Estinzione**

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

In caso di estinzione viene nominato un Liquidatore, designato dal Fondatore, cui sono conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione.

#### Art. 19 - **Norme residuali**

Per quanto non disposto nel presente Statuto, anche avuto riguardo allo specifico aspetto della devoluzione del patrimonio della fondazione, si applicano le misure del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Gaetano stella

F.to Monica Cicala teste

F.to Federico Fraschetti teste

F.to Monica Paggi Notaro